

BVGer D-4177/2024 vom 24. Juni 2025

Bundesverwaltungsgericht, 2025-06-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-4177_2024

FR: TAF D-4177/2024 du 24 juin 2025

IT: TAF D-4177/2024 del 24 giugno 2025

Regeste

Asilo ed allontanamento

Erwägungen

E. 1.1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2

Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e 52 cpv. 1 PA.

E. 1.3

Il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.

E. 2

Con il ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ineadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi e dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1

Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un

D-4177/2024 Pagina 5 determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5).

E. 3.2.1

Nella sua recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell'8 novembre 2024, il Tribunale ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di insulto al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica secondo l'art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo).

E. 3.2.2

In proposito, la semplice esistenza di inchieste penali presso il ministero pubblico turco per i reati succitati – anche in combinazione tra loro – non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza del TAF E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 8.8 [sentenza di riferimento]).

E. 3.2.3

Inoltre tali inchieste penali assumono una rilevanza per l'asilo soltanto se concorrono le seguenti condizioni: il tribunale turco competente apre una procedura giudiziaria reputando fondato l'atto d'accusa pronunciato dal ministero pubblico; vi è una preponderante probabilità di una condanna in un futuro prossimo; la condanna si fonda su un motivo di persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi; la pena inflitta ha un'intensità rilevante per la qualità di rifugiato sotto il profilo dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.2). Va detto inoltre che, negli ultimi anni, soltanto il 10% delle inchieste penali per il reato di insulto al Presidente hanno portato ad una condanna e che, per quanto attiene al reato di propaganda per organizzazione terroristica, tale percentuale è leggermente inferiore (cfr. consid. 8.4). Il Tribunale ha inoltre stabilito che per determinare se le azioni o le dichiarazioni del richiedente (in particolare sui social media) sono suscettibili di comportare una persecuzione illegittima per uno Stato

D-4177/2024 Pagina 6 di diritto e, nel contempo, rilevante per la qualità di rifugiato, occorre procedere ad un esame individuale tenendo conto di tutte le specifiche circostanze del caso concreto (cfr. consid. 8.5). Va ritenuto, infine, che non sussistono valide ragioni per ammettere che, in maniera generale, le persone oggetto di tali procedure giudiziarie debbano temere un *politmalus* in senso assoluto o relativo, nel senso di una pena sproporzionatamente severa oppure comportante la tortura o trattamenti disumani e degradanti (per la rilevanza di una procedura penale ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2; 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4). Per definire l'esistenza di un *politmalus* o di motivi comprovanti il rischio di una pena detentiva più lunga, occorre invece procedere ad un esame del caso concreto considerando, in particolare, la presenza di fattori di rischio come i precedenti penali della persona interessata e il suo eventuale profilo politico di rilievo. Nel caso di reati commessi sui social media, anche le circostanze in cui vengono effettuate le corrispondenti pubblicazioni possono fornire indicazioni rilevanti in questo senso (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7).

E. 4.1

Nella decisione impugnata, la SEM ritiene sostanzialmente che l'inchiesta penale turca per il reato di offesa al presidente non giustifichi il riconoscimento della qualità di rifugiato poiché, in primo luogo, non sussisterebbe alcun rischio significativo di incorrere in una

pena sproporzionata e, in secondo luogo, le attività svolte dal richiedente all'interno del TÖP non rifletterebbero un profilo politico di rilievo tale da giustificare il timore oggettivo di una persecuzione determinante per l'asilo, posto in particolare che egli non avrebbe precedenti penali e neppure mai assunto ruoli di spicco o dirigenziali all'interno del partito. Considerato inoltre il contenuto delle pubblicazioni effettuate, l'inchiesta penale in parola sarebbe comunque legittima in base allo Stato di diritto (cfr. decisione avversata, pagg. 5-7). In merito alle difficoltà riscontrate a causa della sua identità curda, l'autorità inferiore sostiene infine che esse non raggiungano un grado d'intensità tale da giustificare il riconoscimento dello statuto di rifugiato, poiché gli episodi riportati sarebbero riconducibili a situazioni circoscritte nonché ad un atteggiamento provocatorio nei confronti delle autorità (cfr. idem pag. 7).

E. 4.2

Censurando la violazione del diritto federale, il ricorrente rimprovera alla SEM di non aver adeguatamente considerato il rischio di persecuzione in caso di rimpatrio evidenziando che, nel frattempo, sarebbe stato emesso nei suoi confronti un atto d'accusa per il reato di offesa al presidente turco

D-4177/2024 Pagina 7 e avviata un'inchiesta penale per il reato di propaganda all'organizzazione terroristica. Tali procedimenti, promossi in ragione delle sue pubblicazioni sui social media, sarebbero rilevanti per l'asilo poiché si inserirebbero in un contesto di persecuzione già subita in passato, caratterizzato da fermi e custodie cautelari connesse al suo attivismo politico. Inoltre, la combinazione di tali accuse potrebbe comportare una pena detentiva effettiva, senza sospensione condizionale. Infine, l'autorità inferiore non avrebbe valutato il contesto politico della sua vicenda né il pericolo di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti (cfr. ricorso, pagg. 2-5).

E. 4.3.1

A fronte di un'attenta valutazione degli atti di causa, il Tribunale giudica che le procedure penali turche a carico dell'insorgente non sono rilevanti per l'asilo.

E. 4.3.2

Anzitutto, occorre rilevare che, in virtù della giurisprudenza succitata (cfr. consid. 3.2 supra), l'esistenza di un'inchiesta penale presso il ministero pubblico per il reato di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica – come nel caso concreto (cfr. allegati C-E al ricorso; atto TAF n. 3) – non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante e in un prossimo futuro, delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.8). Su questo punto, le censure di rivelano quindi infondate (cfr. ricorso, pag. 3).

E. 4.3.3.1

Analogamente, la procedura giudiziaria per il reato di offesa al presidente (art. 299 TCK) non può giustificare un fondato timore di persecuzioni future (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.3).

E. 4.3.3.2

Anzitutto, va ragionevolmente escluso che l'interessato sarà esposto al rischio di trattamenti contrari ai diritti fondamentali dell'uomo sebbene, in caso di rimpatrio, possa essere arrestato ai fini dell'interrogatorio. Infatti, essendo incensurato, non si può ritenere a

priori ch'egli verrà condannato a una pena detentiva pluriennale senza condizionale in quanto, secondo la prassi dei tribunali turchi in relazione al reato di offesa al presidente, verrebbe piuttosto pronunciata una pena condizionale (cfr. art. 51 TCK), rispettivamente il rinvio della procedura penale in virtù dell'art. 231 cpv. 5 del Codice di procedura penale turco (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.1); il rischio di essere posto in carcerazione preventiva è altresì improbabile (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-1524/2024 del 7 febbraio 2025 consid. 6.5.4.3; D-4788/2024 del 30 settembre 2024 consid. 4.1.2). Inoltre, va esclusa l'esistenza di un profilo politico di rilievo sulla base del

D-4177/2024 Pagina 8 quale i tribunali potrebbero pronunciare una pena sproporzionatamente severa. L'interessato ha infatti dichiarato di non essere membro del TÖP, di aver partecipato ad alcune attività del partito – in particolare alla distribuzione di volantini (cfr. atto SEM n. 23/12 D51) – e di aver collaborato con l'associazione culturale B._____, occupandosi principalmente della realizzazione di materiali grafici e della gestione dei sistemi audio durante eventi (cfr. idem D49). La sua attività politica non si è quindi tradotta in incarichi di responsabilità che potrebbero configurare un profilo politico tale da giustificare un rischio di persecuzione mirata. Quanto alle circostanze in cui sono state effettuate le pubblicazioni sui social media (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.4), si osserva che l'atto d'accusa poggia unicamente su sette post su Facebook, sicché la presunta attività di critica politica si conferma estremamente modesta (cfr. allegato E al ricorso). Inoltre, il ricorrente si è limitato a condividere delle immagini senza formulare particolari commenti (cfr. mdp SEM n. 6), ciò che rafforza l'assenza di un profilo politico di rilievo nei confronti del quale i tribunali potrebbero pronunciare delle pene sproporzionatamente severe ed inumane (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 9.4).

E. 4.3.3.3

In queste circostanze, i fermi di polizia avvenuti tra il 2022 e il 2023 non permettono di giungere a diversa conclusione. In entrambi i casi, l'interessato è stato infatti rilasciato dopo un breve periodo di custodia, senza alcuna conseguenza giuridica rilevante. Nel primo episodio, è stato trattenuto per circa quattro ore a seguito di slogan pronunciati da altri partecipanti ad una manifestazione, senza che le autorità adottassero ulteriori misure nei suoi confronti (cfr. atto SEM n. 23/12 D28). Anche nel secondo caso, dopo essere stato fermato nei pressi di G._____ per aver insistito nell'accedere a un'area interdetta, egli è stato rilasciato dopo poche ore, senza che venisse emesso un mandato di arresto (cfr. idem D63-65). Tali episodi risultano quindi privi di un carattere persecutorio. Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, non emergono inoltre elementi che attestino una reale esposizione politica dei familiari (cfr. ricorso, pag. 4). Invero, l'interessato ha dichiarato che, più di vent'anni fa, alcuni suoi zii paterni avrebbero partecipato ad attività socialiste senza tuttavia essere membri di un partito politico. Inoltre, ha riferito che suo fratello maggiore – anch'egli richiedente d'asilo in Svizzera (cfr. incarto SEM N [...]) – sarebbe stato membro del partito SYKP, senza però specificarne un ruolo di rilievo (cfr. atto SEM n. 23/12 D52); ad ogni buon conto, l'impegno politico del fratello appare circoscritto alla partecipazione a manifestazioni e attività di mobilitazione elettorale (cfr. verbale d'audizione del fratello, atto SEM n. [...]-38/15 D39). Quanto ai familiari ancora in Turchia (genitori e fratello

D-4177/2024 Pagina 9 minore), il ricorrente ha infine dichiarato che nessuno di loro è attualmente attivo politicamente (cfr. atto SEM n. [...]-41/1 D52).

E. 4.3.3.4

In ogni caso, va riconosciuto che la natura delle pubblicazioni effettuate dal ricorrente è tale da giustificare l'apertura di un'inchiesta penale in Turchia, rispettivamente un rinvio a giudizio, per determinare l'esistenza del reato secondo il diritto penale interno (cfr. ex pluris sentenze D-1524/2024 consid. 6.5.4.3; E-4103/2024 consid. 9.3). Dall'atto d'accusa emerge infatti che il ricorrente ha qualificato il presidente Erdogan come un ladro e un dittatore, paragonandolo pure a un esponente di Daesh attraverso la pubblicazione di un'immagine raffigurante la bandiera dell'ISIS (cfr. mdp SEM n. 6). Ciò posto, non si può escludere che tali affermazioni costituiscano un legittimo motivo di persecuzione penale in base alle regole di uno Stato di diritto. Del resto, le dichiarazioni potenzialmente ingiuriose nei confronti di figure politiche potrebbero essere perseguite anche in Svizzera (cfr. artt. 173, 174 e 177 del Codice penale svizzero [CP, RS 311.0]; cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.6.2). Pertanto, qualora la procedura giudiziaria in parola dovesse portare a un giudizio di colpevolezza, non è ravvisabile un perseguimento penale illegittimo o un *politmalus*. Pertanto, il timore di persecuzione espresso dal ricorrente si rivela infondato.

E. 4.3.4

Neppure le pretese discriminazioni in ragione dell'etnia curda risultano dirimenti per il giudizio (cfr. ricorso, pag. 4). Per invalsa giurisprudenza, infatti, la mera appartenenza a tale etnia non giustifica il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti per l'asilo (cfr. sentenze del TAF E-4103/2024 consid. 7.1). Gli asseriti pregiudizi patiti dal ricorrente (partecipazione alle manifestazioni per il Newroz e discriminazioni in ambito lavorativo) non raggiungono, inoltre, un'intensità superiore alle difficoltà della maggior parte della popolazione curda in Turchia (cfr. atti SEM n. 23/12 D28).

E. 4.3.5

In esito, i motivi d'asilo adottati non sono rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata.

E. 5

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è quindi tenuto a confermarlo.

D-4177/2024 Pagina 10

E. 6.1

L'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Se una di queste condizioni non è adempiuta, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 6.2

Su questo punto, il ricorrente si limita a chiedere che quanto espresso nel ricorso “venga valut[at]o come indizio per ritenere che, in caso di rientro in Turchia, rischierebbe

concretamente di essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietato dall'art. 3 CEDU" (cfr. ricorso, pag. 5).

E. 6.3

Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. A tale proposito, il ricorrente non può – per i motivi già enucleati – prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi). Non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Anche l'attuale situazione dei diritti umani nel Paese d'origine non risulta ostativo al suo rimpatrio (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 12.4). L'esecuzione dell'allontanamento è pertanto ammissibile.

E. 6.4.1

Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 6.4.2

Per invalsa giurisprudenza, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015, nonché gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. sentenza E-4103/2024 consid 13.2 e 13.4.8). Nel caso concreto, l'insorgente è inoltre celibe, giovane e in buona salute (cfr. atti SEM n. 23/12 D4). Egli dispone di una valida esperienza professionale in varie parti della Turchia (cfr. idem D8-9) nonché di una solida rete familiare, alla quale potrà appoggiarsi in caso di necessità – in particolare i genitori

D-4177/2024 Pagina 11 tutt'ora presenti a H. _____, con i quali è in contatto e in buoni rapporti (cfr. idem D12 e D53). Non è quindi verosimile che l'interessato riscontrerà difficoltà eccessive nell'ambito della sua reintegrazione lavorativa e sociale.

E. 6.4.3

Per questi motivi, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile.

E. 6.5

Infine, non risultano impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI).

E. 6.6

Visto quanto precede, la decisione avversata va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento.

E. 7

In esito, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La stessa non è poi incorsa

in un abuso del potere d'apprezzamento in relazione alla misura dell'allontanamento. Il ricorso va quindi respinto.

E. 8

Avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto.

E. 9

Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, poiché le richieste di giudizio non risultavano d'acchito sprovviste di probabilità di successo e potendo inoltre partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, va accolta la domanda di assistenza giudiziaria formulata nel ricorso (art. 65 cpv. 1 PA). Le spese processuali non vengono quindi prelevate.

E. 10.1

Di riflesso, occorre porre il ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 102m LAsi. Il Tribunale nomina quindi la MLaw Elisabetta Luda, SOS Ticino Consultorio Giuridico, quale patrocinatrice d'ufficio.

D-4177/2024 Pagina 12

E. 10.2

Nei casi di nomina di una patrocinatrice d'ufficio, la tariffa oraria per i rappresentanti professionali che non sono avvocati oscilla tra un minimo di 100 e un massimo di 300 franchi (art. 10 cpv. 2 TS-TAF) – in materia d'asilo il Tribunale applica una tariffa oraria tra i 100 e 150 franchi – essendo precisato che le spese non necessarie non sono indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). Nello specifico, la patrocinatrice non ha presentato una nota d'onorario relativa alle prestazioni da lei svolte. Tuttavia, chiamato a fissare l'indennità sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), il Tribunale ritiene opportuno accordarle un importo complessivo di CHF 500.– in considerazione della ridotta complessità degli atti di causa (artt. 9 cpv. 1, 10 cpv. 1-2 e 12 TS-TAF).

E. 11

Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-4177/2024 Pagina 13

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali.

4. La domanda di gratuito patrocinio è accolta. La signora MLaw Elisabetta Luda, SOS Ticino Consultorio Giuridico, è nominata quale patrocinatrice d'ufficio.

5. Alla patrocinatrice d'ufficio è accordato un onorario di CHF 500.– a carico della cassa del Tribunale.

Il ricorrente sarà tenuto a rimborsare tale importo al Tribunale qualora, in futuro, venisse meno il suo stato di bisogno. 6. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e

all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti

Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.